REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 90 LEGISLATURA N. VIII

seduta del 28/12/2006

delibera 1533

DE/VP/S12 0 NC

Oggetto: Definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei sistemi turistici locali. Art. 8, comma 6 LR n. 9/2006.

Prot. Segr. 1745

L'anno duemilasei addi 28 del mese di dicembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Agostini Luciano — Vice Presidente
- Amagliani Marco — Assessore
- Ascoli Ugo — Assessore
- Giaccaglia Gianni — Assessore
- Marcolini Pietro — Assessore
- Mezzolani Almerino — Assessore
- Minardi Luigi — Assessore
- Petrini Paolo — Assessore

Sono assenti:

- Spacca Gian Mario — Presidente
- Carrabs Gianluca — Assessore
- Pistelli Loredana — Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente Agostini Luciano che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: Il Vice Presidente Agostini Luciano.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
TURISMO E COMMERCIO
(Dott.ssa Laura Pierini)

seduta del
28 DIC 2006
delibera
1533

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. ..... LEGISLATURA N. .....

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI. ARTICOLO 8, COMMA 6 LEGGE REGIONALE 11/07/2006, N. 9.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Promozione, Internazionalizzazione, Turismo e Commercio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Promozione, Internazionalizzazione, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione Marche;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali in attuazione dell'articolo 8, comma 6 della legge regionale 11/07/2006, n. 9, così come riportati nell'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)
Luciano Agostini

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE,
TURISMO E COMMERCIO
(Dott.ssa Laura Pierlli)

seduta del
2 8 DIC 2006
delibera
1533

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. ..... LEGISLATURA N. .....

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premessa

Con l'approvazione della legge regionale 11/07/2006, n. 9 relativa a: "Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo", la Regione Marche intende proseguire la sua politica di organizzazione turistica imperniata sui Sistemi turistici locali già individuati dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 e attuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 19 marzo 2002.

Il punto qualificante e innovativo della politica turistica regionale è quindi orientato ad una logica che privilegia il mercato e la commercializzazione del prodotto turistico, superando il riferimento al tradizionale ambito amministrativo.

In questa logica appare di maggiore interesse la individuazione di un territorio turisticamente omogeneo e ampio piuttosto che singole destinazioni o ambiti geografici circoscritti.

Si afferma in questo modo la logica del "distretto turistico" come bacino integrato di offerta in grado di attrarre flussi turistici, anche di nicchia, dai mercati nazionali ed esteri.

In particolare l'articolo 8 della legge regionale n. 9/2006 definisce i Sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei, comprendenti ambiti territoriali caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

I Sistemi turistici costituiscono articolazioni fondamentali dell'organizzazione turistica regionale e rappresentano lo strumento per l'attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione dell'attività di formazione del prodotto turistico.

I Sistemi turistici sono promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, attraverso forme di concertazione con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9/2006 indica le attività che possono essere svolte dai Sistemi turistici sia per quanto concerne l'individuazione dei prodotti turistici riconducibili al territorio di riferimento che per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività di accoglienza.

Il comma 5 del citato articolo 8 prevede che la Giunta regionale riconosca i Sistemi turistici a carattere interprovinciale o intercomunale, caratterizzati da particolari peculiarità territoriali e ambientali, nonché dalla presenza di specifiche strutture ricettive.

La Giunta regionale in attuazione del comma 6 dell'articolo 8 stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei Sistemi turistici locali.

Proposta

Tutto ciò premesso, il Servizio Promozione, Internazionalizzazione, Turismo e Commercio ha predisposto i criteri e le modalità per il riconoscimento dei Sistemi turistici locali come di seguito riportati, per l'approvazione da parte della Giunta regionale:

1. OFFERTA TURISTICA

1.1. Il Sistema Turistico Locale rappresenta un contesto omogeneo o integrato, comprendente ambiti territoriali caratterizzati dall'offerta di beni culturali e commerciali, attrazioni e risorse turistiche, prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, eventi e tradizioni.

1.2. L'offerta del prodotto o dei prodotti turistici del Sistema deve essere caratterizzata dai seguenti elementi: identità culturale, integrità territoriale, competitività economica.

1.3. La consistenza e la qualità delle strutture ricettive interessate devono essere adeguate alle esigenze della domanda turistica nelle sue varie articolazioni e tipologie.

2. SIGNIFICATIVITA' DELL'AREA TERRITORIALE COINVOLTA

2.1. Il Sistema Turistico Locale deve avere una estensione territoriale ampia, adeguata a garantire un' offerta turistica integrata e competitiva.

2.2. L'estensione di cui al punto 2.1 deve corrispondere ad almeno l' 80% del territorio della Provincia di riferimento e comprendere sia la fascia costiera che l'entroterra.

2.3. In deroga al criterio di cui al punto 2.1, la Giunta regionale può riconoscere un Sistema che, per identità culturale, valorizzazione territoriale e competitività economica, rappresenti un offerta turistica peculiare e di eccellenza.

3. PARTENARIATO TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

3.1. Il Sistema è costituito dall' associazione di soggetti pubblici (Province, Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio) e privati (singoli o associati), che intendono concorrere alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse turistiche del proprio territorio.

3.2. I soggetti privati partecipano al cofinanziamento dei progetti attuati dal Sistema.

4. GESTIONE

4.1. I promotori del Sistema scelgono la forma organizzativa e le modalità di funzionamento dello stesso in modo libero e autonomo.

4.2. Il Sistema può avere personalità giuridica, nelle forme in particolare del consorzio, della società a partecipazione mista pubblico-privata e dell' associazione riconosciuta,

ovvero, risultare da altre forme di aggregazione quali l'accordo di programma, il protocollo di intesa, l' associazione non riconosciuta.

5. ATTIVITA' DEL SISTEMA E COMPATIBILITA' CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

5.1. L'attività del Sistema si estrinseca attraverso la realizzazione di progetti che perseguono le finalità indicate al punto 7.1 e che coinvolgono i soggetti pubblici e privati in azioni di integrazione e sviluppo delle politiche turistiche locali mirate ad una migliore funzionalità e alla razionalizzazione delle risorse.

5.2. L'attività del Sistema deve far riferimento agli strumenti della programmazione regionale in materia turistica.

6. RICONOSCIMENTO

6.1. Il riconoscimento del Sistema è subordinato alla presentazione alla Regione di un programma di sviluppo turistico della durata almeno biennale che contenga precisi obiettivi e strategie per il territorio di riferimento. Il programma deve essere corredato di un piano finanziario nel quale risultino specificate le risorse che il Sistema intende attivare suddivise tra i soggetti pubblici e privati.

6.2. Il programma deve, altresì, contenere una dettagliata relazione sulle risorse turisticamente rilevanti presenti nel territorio di riferimento e in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire e le strategie da adottare;
b) la presentazione dell'ambito territoriale del Sistema, con particolare riferimento alla rilevanza dei beni culturali e ambientali, alla consistenza delle attrazioni e risorse turistiche, alla presenza dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, alla peculiarità di eventi e tradizioni;
c) l'eventuale descrizione del valore aggiunto in termini di innovazione per quanto concerne l'organizzazione dei servizi di accoglienza;
d) la compatibilità delle azioni previste con la programmazione regionale;
e) il grado di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati con indicati le caratteristiche e la consistenza degli stessi;

f) la descrizione sommaria delle azioni previste con i risultati attesi;

g) le modalità di organizzazione e funzionamento del Sistema;

h) il piano finanziario con indicate le risorse di parte pubblica e privata.

6.3. Al fine di ottenere il riconoscimento, i promotori del Sistema presentano domanda al Servizio regionale competente, allegando la seguente documentazione:

a) denominazione del Sistema;

b) eventuale logo del Sistema;

c) atto costitutivo nel caso il Sistema abbia forma giuridica autonoma e atto comprovante la forma associativa nel caso il Sistema non abbia personalità giuridica;

d) indicazione del referente per il raccordo con la Regione Marche;

e) programma di sviluppo turistico di cui al precedente punto 6.1.

6.4. Il riconoscimento del Sistema è determinato con decreto del Dirigente del Servizio regionale competente, tenendo conto dei criteri di cui ai punti 1, 2, 3 e 5.

7. PROGETTI E RISORSE FINANZIARIE

7.1. I Sistemi riconosciuti dalla Regione Marche realizzano progetti di sviluppo per sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, per attuare interventi di riqualificazione dell'offerta turistica, per sostenere l'innovazione tecnologica dei centri di informazione e accoglienza turistica e per sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, nonché per promuovere il marketing telematico e la relativa commercializzazione dei prodotti turistici.

7.2. Il programma annuale di promozione turistica di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 definisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti che devono comunque privilegiare i Sistemi con la maggiore estensione territoriale, con il più alto grado di integrazione progettuale e con il più elevato numero di posti letto disponibili nell'ambito territoriale di riferimento.

7.3. La provincia attesta la rispondenza dei progetti del Sistema Turistico Locale con la programmazione provinciale e con le finalità e i criteri di cui al punto 5.1.

8. DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

8.1. La domanda di riconoscimento di cui al punto 6.3 deve essere inoltrata, in fase di prima applicazione, entro il 30 giugno 2007.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Mario Ruggini)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, TURISMO E COMMERCIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Laura Mercuri)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Dott.Bruno Brandoni)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROMOZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE,
TURISMO E COMMERCIO
(Dott.ssa Laura Pierini)

seduta del
28 DIC 2006
delibera
1533

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. ..... LEGISLATURA N. .....

ALLEGATO A

1. OFFERTA TURISTICA

1.1. Il Sistema Turistico Locale rappresenta un contesto omogeneo o integrato, comprendente ambiti territoriali caratterizzati dall'offerta di beni culturali e commerciali, attrazioni e risorse turistiche, prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, eventi e tradizioni.

1.2. L'offerta del prodotto o dei prodotti turistici del Sistema deve essere caratterizzata dai seguenti elementi: identità culturale, integrità territoriale, competitività economica.

1.3. La consistenza e la qualità delle strutture ricettive interessate devono essere adeguate alle esigenze della domanda turistica nelle sue varie articolazioni e tipologie.

2. SIGNIFICATIVITA' DELL'AREA TERRITORIALE COINVOLTA

2.1. Il Sistema Turistico Locale deve avere una estensione territoriale ampia, adeguata a garantire un' offerta turistica integrata e competitiva.

2.2. L'estensione di cui al punto 2.1 deve corrispondere ad almeno l' 80% del territorio della Provincia di riferimento e comprendere sia la fascia costiera che l'entroterra.

2.3. In deroga al criterio di cui al punto 2.1, la Giunta regionale può riconoscere un Sistema che, per identità culturale, valorizzazione territoriale e competitività economica, rappresenti un offerta turistica peculiare e di eccellenza.

3. PARTENARIATO TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

3.1. Il Sistema è costituito dall' associazione di soggetti pubblici (Province, Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio) e privati (singoli o associati), che intendono concorrere alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse turistiche del proprio territorio.

3.2. I soggetti privati partecipano al cofinanziamento dei progetti attuati dal Sistema.

4. GESTIONE

4.1. I promotori del Sistema scelgono la forma organizzativa e le modalità di funzionamento dello stesso in modo libero e autonomo.

4.2. Il Sistema può avere personalità giuridica, nelle forme in particolare del consorzio, della società a partecipazione mista pubblico-privata e dell' associazione riconosciuta, ovvero, risultare da altre forme di aggregazione quali l'accordo di programma, il protocollo di intesa, l' associazione non riconosciuta.

5. ATTIVITA' DEL SISTEMA E COMPATIBILITA' CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

5.1. L'attività del Sistema si estrinseca attraverso la realizzazione di progetti che perseguono le finalità indicate al punto 7.1 e che coinvolgono i soggetti pubblici e privati in azioni di integrazione e sviluppo delle politiche turistiche locali mirate ad una migliore funzionalità e alla razionalizzazione delle risorse.

5.2. L'attività del Sistema deve far riferimento agli strumenti della programmazione regionale in materia turistica.

6. RICONOSCIMENTO

6.1. Il riconoscimento del Sistema è subordinato alla presentazione alla Regione di un programma di sviluppo turistico della durata almeno biennale che contenga precisi obiettivi e strategie per il territorio di riferimento. Il programma deve essere corredato di un piano finanziario nel quale risultino specificate le risorse che il Sistema intende attivare suddivise tra i soggetti pubblici e privati.

6.2. Il programma deve, altresì, contenere una dettagliata relazione sulle risorse turisticamente rilevanti presenti nel territorio di riferimento e in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire e le strategie da adottare;

b) la presentazione dell'ambito territoriale del Sistema, con particolare riferimento alla rilevanza dei beni culturali e ambientali, alla consistenza delle attrazioni e risorse turistiche, alla presenza dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, alla peculiarità di eventi e tradizioni;

c) l'eventuale descrizione del valore aggiunto in termini di innovazione per quanto concerne l'organizzazione dei servizi di accoglienza;

d) la compatibilità delle azioni previste con la programmazione regionale;

e) il grado di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati con indicati le caratteristiche e la consistenza degli stessi;
f) la descrizione sommaria delle azioni previste con i risultati attesi;
g) le modalità di organizzazione e funzionamento del Sistema;
h) il piano finanziario con indicate le risorse di parte pubblica e privata.

6.3. Al fine di ottenere il riconoscimento, i promotori del Sistema presentano domanda al Servizio regionale competente, allegando la seguente documentazione:
a) denominazione del Sistema;
b) eventuale logo del Sistema;
c) atto costitutivo nel caso il Sistema abbia forma giuridica autonoma e atto comprovante la forma associativa nel caso il Sistema non abbia personalità giuridica;
d) indicazione del referente per il raccordo con la Regione Marche;
e) programma di sviluppo turistico di cui al precedente punto 6.1.

6.4. Il riconoscimento del Sistema è determinato con decreto del Dirigente del Servizio regionale competente, tenendo conto dei criteri di cui ai punti 1, 2, 3 e 5.

7. PROGETTI E RISORSE FINANZIARIE

7.1. I Sistemi riconosciuti dalla Regione Marche realizzano progetti di sviluppo per sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, per attuare interventi di riqualificazione dell'offerta turistica, per sostenere l'innovazione tecnologica dei centri di informazione e accoglienza turistica e per sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, nonché per promuovere il marketing telematico e la relativa commercializzazione dei prodotti turistici.

7.2. Il programma annuale di promozione turistica di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 definisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti che devono comunque privilegiare i Sistemi con la maggiore estensione territoriale, con il più alto grado di integrazione progettuale e con il più elevato numero di posti letto disponibili nell'ambito territoriale di riferimento.

7.3. La provincia attesta la rispondenza dei progetti del Sistema Turistico Locale con la programmazione provinciale e con le finalità e i criteri di cui al punto 5.1.

8. DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

8.1. La domanda di riconoscimento di cui al punto 6.3 deve essere inoltrata, in fase di prima applicazione, entro il 30 giugno 2007.